

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Piazza Aldo Moro 1

BANDO GENERALE DI CONCORSO

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE VALEVOLE PER LA VENDITA IN DIRITTO DI PROPRIETA' DELLE AREE COMPRESSE NEL PIANO DI ZONA ADOTTATO AI SENSI DELLA LEGGE 18/04/1962 N° 167.

INDIZIONE BANDO

Il Responsabile del Servizio

VISTA la Deliberazione Consiliare n° 35 del 1974, esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il Piano per l'Edilizia economica e popolare;

VISTO il Decreto del PRG 208 del 07/07/1975

VISTA la Deliberazione Consiliare n° 7/1982 di approvazione del Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 232 del 29/10/1982 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);

VISTA la Deliberazione di Consiglio n° 70/1982 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);

VISTA la Deliberazione di Consiglio n° 65 del 03.11.1983 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);

VISTA la Deliberazione di Consiglio n° 08 del 29.01.1987 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);

VISTA la Deliberazione di Consiglio n° 45 del 30.03.1989 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 162 del 16.05.1989 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);

VISTA la Deliberazione di Consiglio n° 07 del 29.03.1991 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);

VISTA la Deliberazione di Consiglio n° 19 del 25.06.2004 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);

VISTA la Deliberazione di Consiglio n° 18 del 06.06.2008 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);

VISTA la Deliberazione di Consiglio n° 04 del 12.02.2000 di verifica qualità e quantità aree da cedere nel piano di zona;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n° 119 del 05.12.2007 di verifica qualità e quantità aree da cedere nel piano di zona P.E.E.P.

ACCERTATO che sono disponibili aree nei P. di Z. 167, da assegnare in diritto di proprietà;

RENDE NOTO

CHE nel Piano di Zona, sono disponibili per l'assegnazione in diritto di proprietà n° 5 lotti.

REQUISITI PER L'ACCESSO ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AREE

Per concorrere all'assegnazione di aree nel Piano di Zona di Sant'Anna Arresi, ai sensi della Legge 14 aprile 1962, n° 167, sono richiesti i seguenti requisiti:

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ' PER LE ASSEGNAZIONI E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

3.1 - Tenendo conto dei diritti preferenziali di cui alla L. 865/71, art. 35 comma 7 (cioè enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare) e comma 11 (cioè cooperative fra proprietari delle aree medesime espropriate o da espropriare e singoli proprietari delle aree medesime espropriate), possono conseguire l'assegnazione delle aree i soggetti indicati al paragrafo 2.3 che possiedono almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) risiedano nel Comune di Sant ' Anna Arresi da almeno 2 anni;
- b) svolgano attività lavorativa continuativa nel Comune di Sant' Anna Arresi da oltre due anni;
- c) coloro che da sempre hanno dimorato nel Comune di Sant ' Anna Arresi, non più residenti, che abbiano dovuto trasferire la propria residenza in altra regione oppure all'estero per motivi di lavoro. Oltre a possedere almeno uno dei precedenti, devono inoltre possedere tutti i seguenti requisiti:
- e) siano maggiorenni e non abbiano il possesso di alloggio adeguato alle esigenze proprie oppure, se coniugati, del proprio nucleo familiare, o di area edificabile che consenta la realizzazione di alloggio adeguato alle esigenze proprie oppure, se coniugati, del proprio nucleo familiare (limitatamente alla casa posseduta per abitazione, costituisce eccezione il caso di cui alla precedente lettera c).

L' alloggio si considera adeguato se composto da un numero di vani (esclusi cucina o cucinino, ripostigli o ambienti vari di servizio) pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e dai componenti lo stato di famiglia come risultante dai registri anagrafici al momento dell'istanza.

In ogni caso non saranno ammesse le istanze avanzate da coloro i cui genitori siano, oltre che possessori della casa d'abitazione, possessori anche di altro alloggio adeguato o di area edificabile che consenta al richiedente la realizzazione di un alloggio adeguato definito come sopra, tenuto pure conto della potenzialità ridotta derivante dalla coesistenza di fratelli e/o sorelle.

f) non abbiano ottenuto l' assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito o acquistato o di un'area acquistata a totale carico o con il concorso o il contributo o con il finanziamento agevolato in qualunque forma concessi dallo Stato o da altro Ente pubblico. Pur proprietari di casa d' abitazione o di area edificabile, siano stati interessati da cessioni totali o parziali, forzose o bonarie, per allargamenti, risanamenti, ecc., che di fatto impediscano la realizzazione di una casa di. Civile abitazione idonea alle esigenze del proprio

nucleo familiare, ovvero siano proprietari di un 'unica area ricadente in zona di completamento o vecchio centro dove sia dimostrata l'impossibilità di edificare una casa adeguata al proprio nucleo familiare, nel pieno rispetto della normativa urbanistica;

g) fruiscono di un reddito annuo netto non superiore a 35.000 (trentacinquemila, adeguamento apportato delibera G.C. n. 31/2008) Euro. Per la determinazione del reddito di cui sopra si tiene conto del reddito complessivo familiare quale risulta dalla somma dei redditi dell'ultima dichiarazione presentata da ciascun componente il nucleo familiare. Il reddito complessivo è diminuito di 516,46 Euro per il coniuge e per ogni figlio risultante a carico ed è calcolato, qualora provenga da lavoro dipendente, nella misura del 60% dopo la detrazione di 516,46 Euro spettante per il coniuge e per ogni figlio a carico (art. 21 L. 457/78 e successive modifiche); **sono computati autonomamente i redditi prodotti da componenti di un nucleo familiare di età superiore a 25 anni che convivono per necessità abitativa, purché si impegnino a costituire un proprio nucleo familiare entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del fabbricato sull'area PEEP eventualmente assegnata.**

Le cooperative a proprietà indivisa o divisa hanno la priorità indicata nel paragrafo 2.3 tenendo presente che l'istanza sarà ammissibile a condizione che siano regolarmente costituite e che ciascun membro sia in possesso dei requisiti di cui sopra.

Nel caso di più cooperative, il punteggio attribuito a ciascuna di esse sarà dato dalla sommatoria del punteggio attribuito a ciascun membro.

La domanda dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata postale (farà fede la data del timbro postale) oppure presentata a mano entro la scadenza all'ufficio del protocollo del comune.

I punteggi per la graduatoria potranno essere assegnati solo se ufficialmente avallati da titoli giustificativi; a tal fine gli interessati dovranno o autocertificare ai sensi delle disposizioni vigenti oppure allegare la seguente documentazione:

Stato di famiglia;

Certificato di residenza attestante la residenza a Sant'Anna Arresi da almeno due anni, oppure dichiarazione sostitutiva in cui si dichiara di svolgere da oltre due anni la propria attività lavorativa in modo continuativo nel Comune di Sant'Anna Arresi, indicando anche il tipo di attività e la denominazione della ditta presso cui avviene;

Dichiarazione sostitutiva attestante che il richiedente non abbia il possesso di alloggio adeguato alle esigenze proprie oppure, se coniugato, del proprio nucleo familiare, o di area edificabile che consenta la realizzazione di alloggio adeguato alle esigenze proprie oppure, se coniugato, del proprio nucleo familiare, (costituisce eccezione il caso di cui alla precedente lettera c del paragrafo 3.1).

Dichiarazione dei redditi o dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per i redditi percepiti nell'anno antecedente alla domanda di concessione del lotto, ovvero autocertificazione attestante il proprio reddito.

Dichiarazione attestante d'aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel presente regolamento.

Dimostrazione dell'avvenuto versamento di 50 euro per le motivazioni contenute nelle disposizioni di salvaguardia del presente regolamento.

(in caso di componente di un nucleo familiare di età superiore a 25 anni che convivono per necessità abitativa)

Dichiarazione di impegno a costituire un proprio nucleo familiare entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del fabbricato sull'area PEEP eventualmente assegnata.

Il prezzo di concessione o cessione dell'area è determinato in misura pari al costo di acquisizione dell'area stessa nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione al volume edificabile,

3.2- Le domande regolarmente istruite dal nucleo di valutazione, sulla base dei punteggi attribuiti secondo le disposizioni contenute nel paragrafo 3.3 e con l'attribuzione provvisoria della graduatoria di cui al medesimo paragrafo, verranno trasmesse al responsabile del servizio competente per l'assegnazione definitiva.

3.3- Attribuzione punteggi per la formazione della graduatoria: REQUISITI SOGGETTIVI:

Residenza:

a)	Residenti a Sant' Anna Arresi da almeno 2 anni;	p. 6
b)	coloro che da sempre hanno dimorato nel Comune di Sant'Anna Arresi, non più residenti, che abbiano dovuto trasferire la propria residenza nella penisola oppure all'estero per motivi di lavoro	p. 6
c)	Coloro che svolgano attività lavorativa continuativa in questo Comune da oltre due anni;	p. 4

Nucleo familiare:

Richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da:

2 persone	p. 2
3 persone	p. 3
4 persone	p. 4
5 persone	p. 6
6 persone	p. 8
7 persone	p. 11
8 persone	p. 14
Per ogni persona a carico oltre l'ottava unità	p. 4

Reddito:

Reddito netto del nucleo familiare, come definito al paragrafo 3.1, lettera g)

Da zero a 8.000 euro	p. 4
Da 8.000, 01 euro a 13.000 euro	p. 3
Da 13.000,01 euro a 18.000 euro	P- 2
Da 18.000, 01 euro a 35.000 euro	P- 1

Punteggio aggiuntivo:

a)	Richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda	p. 2
b)	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data di presentazione della domanda	p. 2
c)	Presenza nel nucleo familiare di persone con menomazioni che comportino diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 sino a 2/3 (certificata).	p. 2
d)	Presenza nel nucleo familiare di persone con menomazioni che comportino diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 (certificata).	p. 3

I punteggi di cui alle lettere c) e d) non sono cumulabili

REQUISITI OGGETTIVI:

a)	Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari	p. 2
b)	Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione	P - 2
c)	Abitazione in alloggio antigienico (privo di servizi igienici o con umidità permanente non eliminabile con normali interventi manutentivi)	p. 2
d)	Abitazione in alloggio sovraffollato, con riferimento all'art. 3.1, lett. E), 2° cpv. (alloggio adeguato).	p. 2

I punteggi di cui alle lett. A), b), c) e d) non sono cumulabili

Nella determinazione dell'ordine di graduatoria avranno in ogni caso diritto di priorità, rispetto alle altre istanze, quelle avanzate dai richiedenti coniugati con nucleo familiare a carico.

Nel caso di parità di punteggio, fatto salvo il diritto di priorità di cui al capoverso precedente, l'ordine di graduatoria verrà definito tramite sorteggio.

Entro il terzo giorno dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dai modi e i termini per le opposizioni, è affissa per 15 (quindici) giorni all'albo pretorio del Comune. Nei 15 giorni successivi dall'ultimo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice all'amministrazione comunale che, esauritone l'esame, tramite il nucleo di valutazione, nei successivi 15 giorni, formulerà la graduatoria definitiva da sottoporre all'approvazione del Responsabile del Servizio per la definitiva assegnazione.

La graduatoria definitiva è pubblicata nell'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo.

Gli assegnatari saranno chiamati a scegliere l'area in base all'ordine di graduatoria.

Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n° 1035, qualora prima della consegna dell'area venga accertata la mancanza nell'assegnatario di qualcuno dei requisiti prescritti o di qualcuna delle condizioni che avevano influito nella sua collocazione in graduatoria, l'assegnazione sarà sospesa e si procederà a idonea istruttoria che potrebbe comportare l'annullamento dell'assegnazione.

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione delle aree deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale e diretta al Sindaco e trasmessa entro e non oltre il termine del **15 LUGLIO 2008**

A tal fine farà fede la data del timbro postale ovvero il bollo datato del Comune se la domanda viene presentata a mano.

La domanda deve contenere:

Le generalità del richiedente;

La cittadinanza e residenza;

La composizione del nucleo familiare, corredata dei dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente.

Il reddito complessivo del nucleo familiare;

Ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;

L'esatto recapito in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA DOMANDA

In caso di cooperative a proprietà indivisa o divisa dovrà essere allegato:

- 1) Lo Statuto o copia dell'atto costitutivo.
- 2) L'indicazione del numero dei soci.
- 3) Una dichiarazione del Presidente da cui risulti che la Cooperativa è retta e disciplinata di principi della mutualità senza fini di speculazione ed è costituita esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi di edilizia economica popolare.
- 4) Una dichiarazione, sempre del Presidente della Cooperativa, che, sotto la propria responsabilità, specifichi per ogni singolo socio:

- La cittadinanza in uno dei paesi della Comunità Europea
- Il luogo di residenza e il luogo di lavoro
- Le unità di cui è composto il nucleo familiare
- Il reddito annuo complessivo
- Se il socio stesso è proprietario o meno di altro alloggio adeguato o no alle esigenze del nucleo familiare.

In caso di singoli privati che intendono costruire alloggi per uso proprio e delle famiglie, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione sostitutiva attestante la cittadinanza, la residenza, stato di famiglia ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n° 445/2000;
- 2) Dichiarazione sostitutiva del certificato dell'Ufficio Entrate, attestante i cespiti tassabili di qualsiasi natura e relativo ammontare goduti dal richiedente e dai suoi familiari e i redditi dichiarati risultanti dall'ultima dichiarazione;
- 3) Dichiarazione sottoscritta, sotto la propria responsabilità, con la quale viene attestato che sussistono in suo favore e dei componenti il nucleo familiare, i requisiti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia economica popolare;
- 4) Certificato rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari da cui risulti se il richiedente o altro membro della famiglia è proprietario di alloggio in Comune di Sant'Anna Arresi;
- 5) Nel caso il richiedente sia proprietario di alloggio in Comune di Sant'Anna Arresi, dovrà presentare la documentazione necessaria a dimostrare che l'alloggio stesso non è adeguato alle esigenze della famiglia.
- 6) (in caso di componente di un nucleo familiare di età superiore a 25 anni che convivono per necessità abitativa) **Dichiarazione di impegno a costituire un proprio nucleo familiare entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del fabbricato sull'area PEEP eventualmente assegnata.**

Per quanto non specificato nel presente bando si rinvia ai criteri approvati con le seguenti deliberazioni:

Deliberazione Consiliare n° 7/1982 di approvazione del Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);

Deliberazione di Giunta Comunale n° 232 del 29/10/1982 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);

Deliberazione di Consiglio n° 70/1982 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);

Deliberazione di Consiglio n° 65 del 03.11.1983 con la quale è stato modificato il Regolamento

Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);
Deliberazione di Consiglio n° 08 del 29.01.1987 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);
Deliberazione di Consiglio n° 45 del 30.03.1989 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);
Deliberazione di Giunta Comunale n° 162 del 16.05.1989 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);
Deliberazione di Consiglio n° 07 del 29.03.1991 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);
Deliberazione di Consiglio n° 19 del 25.06.2004 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);
Deliberazione del C.C. n. 18 del 06.06.2008 con la quale è stato modificato il Regolamento Comunale per la concessione di aree nel Piano di Zona (Legge 14.04.1962, n° 167);

Sant'Anna Arresi, lì -----/2008

Il Responsabile del Servizio
Geom. Alessandra Pittau

IL SINDACO
(Paolo Luigi Dessì)